



IL DIFENSORE D'UFFICIO DEGLI ADULTI NELLE PROCEDURE DI ADOTTABILITA' AI SENSI DELLA LEGGE 149/2001

<i>Riferimenti normativi</i>	Criteri per la tenuta degli elenchi, per la prima iscrizione e permanenza
<p>Artt. 8 e 10 Legge 4 maggio 1983, n. 184 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 8 e 10 Legge 28 marzo 2001 n. 149 in materia di procedimento per la dichiarazione di adottabilità:</p> <p><u>Art. 8 co. 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.</u></p> <p><u>Art. 10 co. 2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.</u></p> <p>Art. 336 c.c. come modificato, dapprima, dall'art. 37 Legge 28 marzo 2001 n. 149 e successivamente dall'art. 299, co. 1 DPR 30 maggio 2002 n. 115, in materia di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale:</p> <p>1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.</p> <p>2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è</p>	<p>1) <u>Tenuta dell'elenco.</u> Il procedimento per la dichiarazione di adottabilità presenta caratteristiche peculiari che hanno reso necessaria la predisposizione di un apposito elenco di difensori che abbiano specifiche competenze nell'ambito del diritto di famiglia e minorile. Tale elenco, che è tenuto dal Consiglio dell'Ordine distrettuale ove ha sede il Tribunale per i Minorenni, contiene i nominativi di professionisti in possesso di una preparazione qualificata e specializzata e viene periodicamente aggiornato.</p> <p>2) <u>Prima iscrizione nell'Elenco dei Difensori d'ufficio degli adulti.</u> Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la prima iscrizione in tale elenco è subordinata all'esistenza dei seguenti presupposti:</p> <p>a) - preventiva iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le cause Civili, Amministrative, Contabili, tributarie e negli Affari di Volontaria Giurisdizione in materia di famiglia e di diritto minorile; - adempimento all'obbligo formativo nell'anno anteriore a quello della presentazione della domanda di rinnovo di iscrizione, con acquisizione – nel medesimo periodo – di almeno 10 crediti formativi nella materia del diritto di famiglia/minorile; - assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; - partecipazione a n. 4 incontri di cui uno in materia deontologica del Corso di Formazione per curatori speciali 2018;</p> <p style="text-align: center;"><i>ovvero:</i></p> <p>b) - dimostrazione dello svolgimento non saltuario del ruolo di difensore degli adulti o di curatore speciale del minore in procedimenti di adottabilità o in materia di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale o azioni di Stato, nella misura di almeno cinque procedure negli ultimi due anni.</p>

richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.

3. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore¹.

3) Rinnovo di iscrizione nell'Elenco dei Difensori d'ufficio degli adulti.

Il rinnovo dell'iscrizione nell'elenco in questione è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei seguenti requisiti:

a) - preventiva iscrizione nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato per le cause Civili, Amministrative, Contabili, tributarie e negli Affari di Volontaria Giurisdizione in materia di famiglia e di diritto minorile; - adempimento all'obbligo formativo nell'anno anteriore a quello della presentazione della domanda di prima iscrizione, con acquisizione – nel medesimo periodo – di almeno 10 crediti formativi nella materia del diritto di famiglia; - assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;

ovvero:

b) - dimostrazione dello svolgimento non saltuario del ruolo di difensore degli adulti o di curatore speciale del minore in procedimenti di adottabilità o in materia di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, nella misura di almeno due procedure negli ultimi due anni; - frequentazione ad almeno una delle due lezioni del Corso di Formazione per curatori 2018 si secondo livello (4° e 5° lezione).

4) Compensi

Il compenso del professionista per l'attività difensiva prestata nei procedimenti sopra menzionati è a carico dell'adulto assistito, salvo la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato secondo quanto regolato dagli artt. 74 e segg. del D.P.R. 115/2002.

¹ L'ultimo comma dell'articolo in commento, introdotto con L. 28.3.2001, n. 149, impone l'assistenza del difensore, a favore dei genitori e del minore, nei procedimenti contemplati dalla norma. Si precisa, tuttavia, come, secondo una recente pronuncia del Supremo Collegio, il procedimento di cui all'art. 336 c.c., a differenza di quello disciplinato dall'art. 10, L. 4.5.1983, n. 184 (così come modificato dalla L. 28.3.2001, n. 149), non prevede l'invito ai genitori (o, in loro assenza, ai parenti) a nominare un difensore, né l'informazione che, qualora non vi provvedano, si procederà alla nomina di un difensore d'ufficio e che la partecipazione agli accertamenti è consentita a tali soggetti con l'assistenza del difensore; per questa ragione, nel modello procedimentale codicistico, la difesa tecnica è eventuale e rimessa alla libera scelta delle parti, senza alcuna imposizione della difesa d'ufficio (*cf. Cass. civ. Sez. I Ord., 02/04/2019, n. 9100, rv. 653685-01*).